



Area Gestione Tributi e Rapporti con l'Utente

F A X

Roma, 10 agosto 2001

Prot. n. 1033/UDA

ALLE DIREZIONI REGIONALI  
TUTTE

**OGGETTO:** Pagamento delle accise, dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, dei diritti annuali di licenza e di altri tributi aventi finalità ambientali mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Come noto, l'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001) consente di effettuare i pagamenti delle accise, dell'imposta di consumo sull'energia elettrica e dei diritti annuali di licenza mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

Per favorire tale compensazione, la medesima disposizione, al comma 2, ha spostato taluni termini di pagamento previsti per tali tributi dal testo unico accise approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2001, pubblicato nelle Gazzetta ufficiale n.177 del 1° agosto 2001, prevede che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del menzionato decreto legislativo n.241/97 aventi scadenza entro il giorno 24 agosto, possono essere effettuati entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione.

Il provvedimento di differimento dei termini in esame è stato adottato in attuazione della previsione di cui all'articolo 12, comma 5, del citato D.Lgs.n.241 che consente che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possano essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti degli operatori, relativamente ad imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto legislativo.

Ciò premesso e con riferimento ad alcune richieste di chiarimenti pervenute in ordine all'applicabilità della proroga accordata dal predetto D.P.C.M. anche ai versamenti dovuti in base al testo unico delle accise, in scadenza nel mese di agosto, entro il giorno 16, si fa presente che i tributi in oggetto, per i quali la legge n.388/2000 ha solo consentito il ricorso allo strumento del versamento unitario, sono disciplinati da disposizioni normative diverse dal D.Lgs n.241/97 ed i relativi termini di pagamento sono fissati da norme di rango legislativo.

Conseguentemente il differimento dei termini di pagamento previsto dal sopra ricordato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2001 non può trovare applicazione per i suddetti tributi.

Si prega di impartire le occorrenti direttive ai dipendenti uffici.

IL DIRETTORE  
(Mario Andrea Guaiana)